



**PROTOCOLLO D'INTESA PER LE PARI OPPORTUNITA'
TRA UOMO E DONNA NELLA GIUSTIZIA MILITARE**

SOTTOSCRITTO DA

CORTE MILITARE D'APPELLO

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' IN MAGISTRATURA
MILITARE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE
D'APPELLO

TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA

TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
MILITARE DI NAPOLI

TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
MILITARE DI ROMA

TRIBUNALE MILITARE DI VERONA

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
MILITARE DI VERONA

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI (MINISTERO DELLA DIFESA)

AR 6 luy 15

AS
N
F
M
CM
V

VISTI

gli articoli 2, 3, 24, 31, co. 2, 37 e 51 della Costituzione italiana;

gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

il D.Lgs. del 26 marzo 2001 n.151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, e successive modificazioni;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;

il D.Lgs. del 30 maggio 2005 n.145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

il D.Lgs. dell'11 aprile 2006 n.198 cd. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";

la L. 24 febbraio 2006 n. 104 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;

il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.Lgs. n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335;

il D.Lgs. del 25 gennaio 2010 n. 5 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;

l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 312 del 12-20 dicembre 2012;

il Codice Deontologico Forense;

la delibera del Consiglio della Magistratura militare n. 4085 dell'11 ottobre 2011

PREMESSO

che le parti firmatarie del presente Protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze

condividono l'esigenza di proporre interventi per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'esercizio della professione forense in relazione all'organizzazione delle attività giudiziarie;

riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;

affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;

intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità;

tutto ciò premesso:

es

M

A

d

Capel

AR G F. lley

le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'esercizio della professione forense in relazione all'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi.

In particolare, lo stato di gravidanza e delle gravi necessità dei figli in specie se riferiti ai primi tre anni di vita del bambino, nonché le condizioni previste dall'art. 26 del D.Lgs. n.151/2001 e dai successivi articoli 28 e 31 del medesimo T.U. in tema di congedo di paternità anche in riferimento ad adozioni ed affidamenti, dovranno essere considerati, previa esibizione e/o produzione di autocertificazione del libero professionista, seguita, nel termine di giorni cinque, dal deposito in cancelleria di idonea certificazione del medico-pediatra o di struttura ospedaliera:

- **quale motivo di impedimento a comparire alle udienze penali nei confronti di imputati liberi (artt. 420-ter e 484, comma 2-bis e 598 c.p.p.);**
- **quale motivo di rinvio dell'udienza e di trattazione del processo ad orario specifico. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del D.Lgs 151/01 la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.**

Inoltre si impegnano affinché:







- **giudici ed avvocati compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli, nell'ordine della trattazione dei processi concedano la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio;**
- **le Cancellerie e i colleghi avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, diano la precedenza al difensore, al praticante o alla delegata in stato di gravidanza o che adduca (previa esibizione di idonea certificazione) ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi tre anni di vita o ad altre gravi necessità dei figli.**

Le condizioni anzidette, che con il presente Protocollo si intendono tutelare, dovranno essere considerate quale motivo di impedimento a comparire da parte del difensore anche nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare. Sul difensore graverà l'onere, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p., di informare l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione dei termini di durata della misura, relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà, altresì, tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.

Il presente Protocollo viene inteso come linea guida che le parti firmatarie si impegnano a promuovere e a divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'applicazione.

Resta salva, in ogni caso, l'osservanza delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.


I FIRMATARI

CORTE MILITARE D'APPELLO

M. M.

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' IN MAGISTRATURA MILITARE

Giuseppe Lovatone

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

M. M.

PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE D'APPELLO

V. J. Ferretti

TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA

Per delega del Procuratore *Stefano Michelangelo Gervasi*

TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI

Per delega del Presidente *Antonio Merola*

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI

Per delega del Procuratore militare *Manuello*

TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Per delega del Presidente *Adel Robur*

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

giusta delega del Procuratore Militare *Antonio Merola*

TRIBUNALE MILITARE DI VERONA

Per delega del Presidente Col. *Luca...*

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI VERONA

Per delega del Procuratore Col. *Luca...*

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (MINISTERO DELLA DIFESA)

Il Presidente *Cristiano...*
